**IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 2OI5**

Con l'entrata in vigore della legge di stabilità a decorrere dall'esercizio 2015 sono state interrotte rilevanti novità per quanto riguarda il ravvedimento operoso che, com'è noto, **consente al contribuente inadempiente di assolvere spontaneamente e correttamente la propria obbligazione tributaria, oltre il termine ordinariamente previsto per il pagamento della tassa.**

L'art. 1, comma 637, della legge di stabilita 2015 ha modificato I'art. 13, del D.lgs. 18/12/1997 n. 472 recante “disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie….”.

**In particolare, per quanto riguarda le tasse in argomento, gli errori le omissioni e i versamenti tardivi o carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:**

**della tassa dovuta, degli interessi,** calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito (si fa presente che dal 1° gennaio 2015 in **caso di ravvedimento operoso**, il tasso legale da applicare è pari allo 0,5%), e della **sanzione ridotta**.

La sanzione ridotta è pari:

a **1/10 del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione.

a **1/9 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno dall'omissione o dall'errore.

a **1/8 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore.

(Inoltre, peri contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti entro i quattordici giorni successivi alla scadenza, e possibile ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta. In particolare, la sanzione si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento della tassa è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza.)